

RIFORME NATE MALE

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIONE.

L'inadeguatezza della direttiva 27/12/2012 e della CM 8 del 6/3/2013

di Giuseppe Guastini Educazione & Scuola 2.4.2013

L'intenzione era ottima; ma il risultato lascia molto a desiderare.

L'obiettivo dichiarato della **direttiva del 27/12/2012**, firmata dal Ministro F. Profumo, era ambizioso e di grande valore civile: estendere a tutte le categorie dei cosiddetti BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI i benefici e le finalità della legge 170/2010: "*nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*".

In altri termini si trattava, oltre alle situazioni di svantaggio sociale e linguistico, di aggiungere ai quattro DSA già trattati dalla 170 (*dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia*) almeno cinque nuove categorie: **deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ADHD** di tipo lieve e **funzionamento cognitivo limite**.

Sfortunatamente la direttiva, malgrado il titolo promettente:

"STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA"

al di là di alcune definizioni e dati epidemiologici non fornisce alcuno "strumento" utile per le scuole, del tipo "**strumenti compensativi**", "**misure dispensative**", "**individualizzazione**" e "**personalizzazione**", con l'eccezione di banalità quali: "*Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale*" (!).

Che qualcosa sia andato storto nello staff ministeriale si capisce subito dalla traduzione in Italiano dell'acronimo anglosassone ADHD: "*deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività*". Ora, essendo l'iperattività già un disturbo, ne deriverebbe un *disturbo del disturbo* (sarebbe bastata una visita su wikipedia per evitare il refuso; ma niente a che vedere con il tunnel del neutrino).

Per non parlare poi dell'intreccio confusivo fra **CTS** (centri territoriali di supporto) e **CTI** (centri territoriali per l'inclusione).

Le cose non vanno meglio con l'altro documento gemello: la **CM n° 8 del 6/3/2013** (firmata dal capo dipartimento) che ha per oggetto la direttiva; "indicazioni operative". Basta citare:

- 1) "*...progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi...*"; è questa la **personalizzazione** che hanno in mente al Ministero? Ma la formula dei "livelli minimi" non era stata espunta dal lessico pedagogico? Semmai si dovrebbe dire livelli "essenziali" o "irrinunciabili":
- 2) *Burocrazia dilagante*. Avete presente quella massa oscura invadente e untuosa che si vede spesso a *Blob*? La burocrazia ministeriale è tale e quale, anche per l'inclusione. Basta guardare al groviglio sfibrante di consigli, GLI, PAI, collegio, USR, CTS, CTI.....
- 3) "*.... il consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di*

evitare il contenzioso” . E’ evitare il contenzioso la priorità del MIUR in materia di inclusione ?

- 4) *“.... consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie...”; teams dei docenti nelle primarie ? Dobbiamo desumere (dopo il DPR 122/2009) che il “consiglio d’interclasse” non esiste più? Che l’art. 5 del D.L.vo 297/1994 è stato in parte abrogato? (ma non mi risulta nessuna norma esplicitamente abrogativa in tal senso).*
- 5) *“.... nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili...., si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia...”. Urge ripasso dell’art. 20 del D.L.vo 196/2003 e soprattutto l’aggiornamento/ampliamento della scheda n° 4 allegata al DM 305 del 7/12/2006.*

*il presidente provinciale
Giuseppe Guastini*